

Codice A1419A

D.D. 12 gennaio 2022, n. 31

determinazione n. 2217/A1419A/2021 del 28/12/2021 - Modifica e sostituzione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'A.S.L di Asti per prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali per gli anni 2022-2023.



ATTO DD 31/A1400A/2022

DEL 12/01/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: determinazione n. 2217/A1419A/2021 del 28/12/2021 – Modifica e sostituzione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e l'A.S.L di Asti per prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali per gli anni 2022-2023.

Premesso che la Direzione regionale Sanità e Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 29.06.2018 s.m.i., esercita le funzioni precedentemente afferenti all'Agenda regionale per le Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte;

richiamata la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";

richiamata la DGR n. 2-1135 del 17/03/2020 che conferisce l'incarico di vice Direttore della direzione A1400A "Sanita' e Welfare" al dott. Livio Tesio, attribuendogli tra l'altro il coordinamento nell'ambito della gestione – anche economico-finanziaria – dei programmi e delle azioni in materia di Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale;

dato atto che la Regione è chiamata ad assicurare la prosecuzione di tutte le funzioni già in capo all'ARAI, attraverso l'apporto di tutte le figure professionali necessarie, rispetto alle diverse fasi del percorso adottivo e che, in particolare, l'art. 39 ter lett b) della L. 184/1983 e successive modifiche stabilisce che l'Ente autorizzato per lo svolgimento delle procedure adottive deve avvalersi dell'apporto di professionisti in campo psicologico iscritti al relativo albo professionale, che abbiano capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

preso atto che con deliberazione n. 5-416 del 24/10/2019 la Direzione regionale competente è stata autorizzata, ai sensi della legge n. 241/1990 s.m.i e della legge regionale n. 7/2018, alla stipula di

una o più convenzioni con le Aziende Sanitarie del Piemonte al fine di dotare il Servizio regionale per le adozioni internazionali di psicologi/psicoterapeuti per un monte ore settimanale totale di 40 ore, nel limite di spesa complessivo massimo annuale di € 100.000,00 e nel rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

- oggetto: collaborazione per la messa a disposizione, di uno o più psicologi/psicoterapeuti iscritti al relativo Albo, con adeguata esperienza nel campo delle adozioni per lo svolgimento di prestazioni specialistiche di psicologia presso il Servizio Adozioni internazionali della Regione Piemonte;
- durata: due anni, a partire dal 2019, rinnovabili;
- costi: la Regione Piemonte riconoscerà alle A.S.L. i compensi ed oneri previsti dai contratti/accordi collettivi ai sensi della normativa vigente, in relazione all'inquadratura della figura dello psicologo presso la propria A.S.L. di appartenenza;

dato atto che a seguito di apposita comunicazione trasmessa a tutte le ASL piemontesi ed alle disponibilità pervenute, adeguatamente selezionate e valutate dagli Uffici della Direzione regionale competente, è stata sottoscritta con l'ASL Città di Torino una convenzione (Determinazione della Direzione Coesione Sociale n. 1847 del 19/12/2019) con cui è stata attivata la collaborazione, dall'1/01/2020 al 31/12/2021, del dott. Maurizio Mellana, Dirigente Psicologo dipendente della stessa ASL, per un monte ore di 24 ore settimanali presso il Servizio regionale per le Adozioni Internazionali;

preso atto che a far data dal 1° gennaio 2021 il dott. Mellana, a seguito di trasferimento, è dipendente dell'A.S.L. di Asti;

considerato che l'A.S.L. di Asti con nota agli atti del Settore A1419A prot. n. 5984 del 17/02/2021 ha espresso parere favorevole per la prosecuzione per il 2021 della collaborazione del dott. Maurizio Mellana presso il Servizio regionale per le adozioni internazionali per un monte ore settimanale di 16 ore per esigenze di servizio, legate all'evolversi della pandemia da COVID-19;

dato atto che con Determinazione n. 349/A1419A/2021 del 12/03/2021 è stata approvata la convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. di Asti per prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali del dott. Mellana presso il Servizio regionale per le adozioni internazionali con scadenza al 31/12/2021;

vista la necessità di garantire alle famiglie e ai bambini in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali continuità nelle attività di supporto/sostegno psicologico svolte dal dott. Maurizio Mellana e avuto, con nota prot. n. A1400A-2021/00045665 del 23/12/2021, riscontro positivo dell'A.S.L. di Asti ad autorizzare il dott. Mellana per gli anni 2022 -2023 a continuare a svolgere prestazioni specialistiche in psicologia a favore del Servizio regionale per le Adozioni Internazionali, con un impegno settimanale pari a sedici (16) ore, si è definito uno schema di convenzione, approvato con Determinazione n. 2217/A1419A/2021 del 28/12/2021;

considerato che l'ASL di Asti con nota prot. A1400A-2022/00000669 del 10/01/2022 ha trasmesso la determinazione n. 8 del 04/01/2022 con cui ha approvato il rinnovo della convenzione da sottoscrivere con la Regione Piemonte - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, da valere per il periodo 1/01/2022 - 31/12/2023, per la collaborazione relativa a prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali da rendersi da parte del dott. Maurizio Mellana, dirigente psicologo, per un monte ore di 15 ore settimanali, e non di 16 ore settimanali come invece autorizzato nella nota trasmessa via pec prot. n. A1400A-2021/00045665 del 23/12/2021;

preso atto dell'esigenza del Servizio regionale per le adozioni internazionali di poter continuare ad avvalersi delle prestazioni specialistiche del dott. Mellana, si ravvisa la necessità di modificare lo schema di convenzione approvato con Determinazione n. 2217/A1419A/2021 del 28/12/2021 sostituendolo con lo schema di convenzione di cui all'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto che gli oneri economici scaturenti dalla suddetta convenzione trovano copertura con gli impegni di spesa assunti con la Determinazione n. 2217/A1419A/2021 del 28/12/2021;

ritenuto infine di autorizzare l'erogazione dei corrispettivi dovuti, dietro presentazione di idonea documentazione contabile, vistata dalla Dirigente del Settore "Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale" per la regolarità del servizio; attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021";

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.";
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.";
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";
- la D.G.R. n. 5-416 del 24/10/2019 "Legge n. 184/1983 s.m.i - art. 12 L.R. n. 7/2018. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., alla stipula di convenzioni da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Locali del Piemonte per prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali. Approvazione criteri e requisiti essenziali";
- la Determinazione n. 349/A1419A/2021 del 12/03/2021;
- la Determinazione n. 2217/A1419A/2021 del 28/12/2021;

DETERMINA

- di dare atto che l'ASL di Asti con nota prot. A1400A-2022/00000669 del 10/01/2022 ha trasmesso la determinazione n. 8 del 04/01/2022 con cui ha approvato il rinnovo della

convenzione da sottoscrivere con la Regione Piemonte - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, da valere per il periodo 1/01/2022 - 31/12/2023, per la collaborazione relativa a prestazioni specialistiche di psicologia in materia di adozioni internazionali da rendersi da parte del dott. Maurizio Mellana, dirigente psicologo, per un monte ore di 15 ore settimanali, e non di 16 ore settimanali come invece autorizzato nella nota trasmessa via pec prot. n. A1400A-2021/00045665 del 23/12/2021;

- di modificare pertanto lo schema di convenzione approvato con Determinazione n. 2217/A1419A/2021 del 28/12/2021 sostituendolo con lo schema di convenzione di cui all'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di dare atto che gli oneri economici scaturenti dalla suddetta convenzione trovano copertura con gli impegni di spesa assunti con la Determinazione n. 2217/A1419A/2021 del 28/12/2021;
- di autorizzare l'erogazione dei corrispettivi dovuti, dietro presentazione di idonea documentazione contabile, vistata dalla Dirigente del Settore "Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale" per la regolarità del servizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013.

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI PER LA COLLABORAZIONE RELATIVA A PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI PSICOLOGIA IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI PRESSO IL SETTORE POLITICHE PER I BAMBINI, LE FAMIGLIE, MINORI E GIOVANI, SOSTEGNO ALLE SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE.

PREMESSO CHE

La Direzione regionale Sanità e Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 29.06.2018 s.m.i., esercita le funzioni precedentemente afferenti all'Agenda regionale per le Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte.

A tal fine, la Regione è stata chiamata ad assicurare la prosecuzione di tutte le funzioni già in capo all'ARAI, attraverso l'apporto di tutte le figure professionali necessarie, rispetto alle diverse fasi del percorso adottivo. In particolare, l'art. 39 ter lett b) della L. 184/1983, successivamente modificata ed integrata, stabilisce che l'Ente autorizzato deve avvalersi dell'apporto di professionisti in campo psicologico iscritti al relativo albo professionale, che abbiano capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 5-416 del 24/10/2019, la Direzione regionale competente è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990 e s.m.i., alla stipula di convenzioni da sottoscrivere con le Aziende Sanitarie Locali del Piemonte per la messa a disposizione di psicologi/psicoterapeuti per lo svolgimento di prestazioni specialistiche di psicologia, in materia di adozioni internazionali, presso il Servizio regionale per le adozioni internazionali.

A seguito di apposita comunicazione trasmessa a tutte le ASL piemontesi ed alle disponibilità pervenute, dagli Uffici della Direzione regionale competente è stata valutata positivamente la candidatura del dott. Maurizio Mellana, Dirigente Psicologo; pertanto è stata sottoscritta prima con l'ASL Città di Torino e poi con l'ASL di Asti, a seguito del trasferimento del dott. Mellana, apposita convenzione che disciplina fino al 31/12/2021 la sua collaborazione presso il Servizio regionale per le adozioni internazionali per un monte ore settimanale di 16 ore.

Vista l'esigenza del Servizio regionale per le adozioni internazionali di poter garantire alle famiglie per l'espletamento della procedura adottiva continuità nelle attività di supporto/sostegno psicologico.

CONSIDERATO CHE

L'ASL di Asti ha espresso parere favorevole per la prosecuzione per il 2022 e 2023 della collaborazione del dott. Maurizio Mellana presso il Servizio regionale per le adozioni internazionali per un monte ore settimanale di 15 ore;

tutto ciò premesso e considerato

TRA

la Regione Piemonte (Codice fiscale 80087670016) di seguito Direzione Regionale Sanità e Welfare, Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, Servizio Regionale per le adozioni internazionali (di seguito SRAI), rappresentata dal Vice direttore Dr. Livio Tesio domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Via Bertola 34 - Torino;

E

L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L di Asti (Codice fiscale 01120620057) di seguito ASL) rappresentata dal Direttore S.C. Personale e Legale, avv. Claudia Cazzola, domiciliata per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell'ASL in Via Conte Verde n. 125 - Asti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

La Direzione regionale Sanità e Welfare intende realizzare, con la presente convenzione, una collaborazione nell'ambito delle adozioni internazionali che ha per oggetto le attività relative a prestazioni specialistiche in psicologia inerenti il percorso della coppia aspirante all'adozione internazionale, ivi compreso il sostegno nella fase dell'abbinamento, nella fase di soggiorno all'estero (senza necessità di presenza presso il paese estero per l'operatore individuato) e il

sostegno successivo all'inserimento del minore nella famiglia, con i necessari follow up periodici da trasmettere alle Autorità straniere.

Nello specifico, le principali attività saranno le seguenti:

- colloqui di osservazione;
- conduzione delle attività formative rivolte alle coppie aspiranti all'adozione internazionale;
- stesura delle relazioni da inviare alle Autorità centrali estere per eventuali abbinamenti;
- stesura delle relazioni di follow up relative all'andamento dell'inserimento del minore adottato nel nuovo nucleo familiare redatte anche a seguito di visite domiciliari.

A tal fine, l'ASL metterà a disposizione la risorsa identificata al successivo art. 2.

Art.2

Le Parti concordano di attivare la collaborazione del Dott. Maurizio Mellana, Dirigente Psicologo, dipendente dell'ASL, afferente alla SC Psicologia Clinica dell'ASL, presso la sede della Direzione regionale Sanità e Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte, in orario di servizio.

Art.3

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, con monte ore settimanale pari a 15 ore (quindici), distribuite in n. 2 giorni, indicativamente nelle giornate di lunedì e venerdì.

Variazioni di giornate, compensazioni di ore in eccesso o in difetto da una settimana all'altra possono essere concordate per particolari esigenze lavorative senza pregiudicare il regolare svolgimento delle attività di entrambi le parti,

concordate e autorizzate dai responsabili dei servizi presso cui il dipendente presta servizio.

Ciascuna delle parti contraenti potrà disdire la presente convenzione con almeno 60 giorni di preavviso a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: per la Direzione Sanità e Welfare adozioni.internazionali@cert.regione.piemonte.it, per l'ASL protocollo@pec.asl.at.it, fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata consensuale ove intervenissero direttive nazionali o regionali che ne impediscano il proseguimento.

Art.4

Per il periodo della collaborazione il dr. Maurizio Mellana è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., il Dott. Maurizio Mellana sarà autorizzato al trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Direzione Regionale Sanità e Welfare, per le finalità di cui alla presente convenzione.

Art.5

Il Dr. Maurizio Mellana permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con adeguata procedura e trasmessi all'ASL all'inizio del mese successivo a quello di riferimento.

Art.6

La Regione Piemonte provvederà al rimborso trimestrale degli oneri connessi al rapporto di lavoro quantificati dall'ASL, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASL, compresi i costi dei buoni pasto riconosciuti al

Dr. Maurizio Mellana per le giornate di lavoro prestate presso la sede del Servizio Regionale Adozioni Internazionali.

Art.7

Le parti provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art.8

Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

Art.9

Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione saranno normati secondo il Regolamento vigente presso l'ASL e rimborsati all'ASL.

Eventuali trasferte in Italia e all'estero che richiedono una presenza prolungata del Dott. Maurizio Mellana oltre le 15 ore settimanali vanno preventivamente concordate tra le parti e autorizzate dal responsabile della SC di Psicologia Clinica, cui il Dott. Mellana afferisce.

Art.10

La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

Art.11

Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

Art.12

La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

Art.13

Al termine della collaborazione, il dr. Maurizio Mellana è tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa ogni strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Art.14

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Torino.

Art.15

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/86 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i..

Il Vice Direttore Regionale
alla Sanità e Welfare

Dott. Livio Tesio

(firmato in formato digitale)

Il Direttore S.C.Personale e Legale
dell'Asl di Asti

Avv. Claudia Cazzola

(firmato in formato digitale)